



Città di Jesolo

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA

Approvato con deliberazione di giunta comunale n. 11 del 22.1.2019
Modificato con deliberazione di giunta comunale n. 449 del 24.12.2019
Modificato con deliberazione di giunta comunale n. 21 del 3.2.2026

SOMMARIO

Art. 1. Oggetto e principi generali.....	3
Art. 2. Servizio sostitutivo di mensa	3
Art. 3. Diritto al servizio di mensa	3
Art. 4. Personale di qualifica dirigenziale	4
Art. 5. Valore ed utilizzo del buono pasto.....	4
Art. 6. Furto, smarrimento e deterioramento.....	4
Art. 7. Disposizioni finali	5

Art. 1. Oggetto e principi generali.

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per il personale non dirigente e per l'area della dirigenza.
2. Il comune di Jesolo, in relazione al proprio assetto organizzativo e in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno o in part-time, il servizio di mensa aziendale attraverso l'attribuzione di buoni pasto elettronici, al verificarsi delle condizioni richieste dal presente regolamento.

Art. 2. Servizio sostitutivo di mensa.

1. Per servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto si intende la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo effettuate dagli esercenti.
2. Il servizio dei buoni pasto elettronici viene affidato avvalendosi delle convenzioni Consip o dei servizi offerti dal mercato per le pubbliche amministrazioni.
3. Gli aventi diritto potranno spendere i buoni pasto presso tutti gli esercizi abilitati.

Art. 3. Diritto al servizio di mensa.

1. Ha diritto ad usufruire del servizio sostitutivo di mensa:
 - a. il personale dipendente del Comune a tempo pieno, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, nei giorni in cui l'orario di servizio preveda il rientro pomeridiano e il dipendente svolga attività lavorativa giornaliera di almeno 8 ore di lavoro.
Spetta altresì al medesimo personale quando viene effettuato lavoro straordinario, con un rientro di almeno 2 ore, sempre che siano svolte almeno 8 ore di lavoro nella giornata;
 - b. il personale turnista della polizia locale qualora, ai sensi dell'art. 26, comma 4, del CCNL funzioni locali 21/5/2018, la prestazione lavorativa non possa essere interrotta in presenza di attività obbligatoria per legge con prosecuzione di almeno due ore di lavoro straordinario, oltre le sei ore di lavoro ordinario, ovvero, per esigenze di servizio, il personale anticipi il turno ordinario di almeno due ore.
Altresì spetta nel caso di effettuazione di lavoro straordinario con un anticipo e/o un rientro di almeno 2 ore di lavoro, sempre che siano effettuate almeno 8 ore di lavoro nella giornata; spetta inoltre nel caso in cui la giornata lavorativa subisca una diversa articolazione oraria in concomitanza di progetti specifici che richiedano lo svolgimento di attività straordinaria nei medesimi termini;
 - c. il personale dipendente che presta servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui il dipendente svolga un orario di almeno 8 ore complessive nella giornata, delle quali almeno 2 ore di rientro pomeridiano.
2. Il diritto al buono pasto nei giorni in cui l'orario di servizio preveda il rientro matura a seguito dell'effettiva attività lavorativa come rilevata dal sistema di rilevazione presenze in uso, salvo l'applicazione di quanto previsto al successivo articolo 7, comma 1.
Negli altri casi il dirigente competente, o il responsabile delegato dell'ufficio, provvederà con cadenza mensile a comunicare all'ufficio risorse umane il numero di buoni pasti maturati in concomitanza al lavoro straordinario autorizzato (anche in sede di certificazione del cartellino presenze mensile).

3. È fissato un limite massimo mensile di n. 10 buoni pasto per tutti i dipendenti che non svolgono attività organizzata su turni.
Al personale turnista della polizia locale è riconosciuta la possibilità di maturare buoni pasto in occasione di prestazione di lavoro straordinario alle condizioni previste al comma 1, lettera b), nel limite massimo mensile di n. 2 buoni pasto. Tale limite è elevato a n. 10 buoni nel periodo estivo dal 15 maggio al 15 settembre.
4. Il diritto al buono pasto è connesso all'effettuazione della pausa pranzo obbligatoriamente goduta, in misura non inferiore ai trenta minuti e non superiore ad un'ora e trenta minuti, risultante da apposita timbratura. In caso contrario non sarà riconosciuta alcuna maturazione del buono pasto.
5. Non concorrono al raggiungimento delle ore complessive indicate alle lettere a), b) e c) di cui al comma 1 del presente articolo, utili per avere diritto al buono pasto, i permessi retribuiti per motivi personali o per altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro.
6. L'erogazione del buono pasto rimane subordinato alla disponibilità di spesa massima prevista a bilancio per tale istituto.

Art. 4. Personale di qualifica dirigenziale.

1. Il personale di qualifica dirigenziale e il segretario generale hanno titolo al buono pasto con le stesse modalità e gli stessi criteri di cui al precedente articolo 3, nel limite mensile massimo di n. 12 buoni pasto.
2. Anche per tali categorie l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane dovrà essere documentata mediante idonei sistemi di rilevazione adottati ordinariamente dal Comune.

Art. 5. Valore ed utilizzo del buono pasto.

1. Il valore nominale del buono pasto è fissato in € 7,00, pari al valore massimo previsto dalla vigente normativa.
2. I buoni pasto:
 - non sono cedibili, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
 - sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale;
 - possono essere utilizzati soltanto presso gli esercizi abilitati ai sensi di legge;
 - sono assoggettati alle norme fiscali e previdenziali vigenti al momento del loro acquisto o utilizzo.

Art. 6. Furto, smarrimento e deterioramento.

1. In caso di furto o smarrimento della tessera che costituisce il supporto dei buoni pasto elettronici, il titolare deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio risorse umane.
2. Il rilascio di altra tessera nei casi di cui al comma 1 o nel caso di deterioramento della stessa imputabile al titolare, è subordinato al rimborso della spesa viva sostenuta dal Comune.

Art. 7. Disposizioni finali.

1. Qualora dovessero emergere particolari difficoltà operative sul controllo delle presenze, potrà essere richiesto al lavoratore di dichiarare, con le modalità di cui al DPR 445/2000, il numero dei buoni pasto per cui ha maturato il diritto nel corso del mese di riferimento.
Tali dichiarazioni potranno essere oggetto di controllo a campione.
L'assunzione di dichiarazioni non veritieri, oltre a profilare un'ipotesi di responsabilità penale e disciplinare a carico del dipendente, comporterà un'azione di recupero dei buoni indebitamente corrisposti.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle fonti normative e contrattuali vigenti in materia.
3. Il presente regolamento sostituisce tutte le disposizioni adottate sino ad oggi in materia di servizio sostitutivo mensa dipendenti.